Sentenza del 07/12/2021 n. 38748 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

M.A., M.F.R., D.P.G. impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione n. (---) ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che accertava il maggior valore di un immobile sito in (---), oggetto di contratto di compravendita immobiliare stipulato con la società G.M.S. s.a.s.. L'atto impositivo era stato emesso sia nei confronti dei ricorrenti, in qualità di venditori, sia nei confronti degli altri venditori, G.S., G.A., Z.R., che proponevano impugnazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 161/6/2010, respingeva il ricorso, ritenendo congrua la motivazione dell'avviso e la valutazione effettuata dall'Ufficio con riferimento ad un terreno divenuto edificabile per effetto della variante al PRG, anche se non ancora approvata.

G.S., G.A., D.P.G., M.F.R., M.A., Z.R. appellavano la decisione alla Commissione Tributaria del Lazio che, con sentenza n. 1961/39/14, respingeva l'impugnazione.

M.A., M.F.R., D.P.G. ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. G.S. e G.A. hanno proposto ricorso successivo avverso la medesima sentenza, affidato a cinque motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1, nei confronti di M.A. più altri, mentre si è costituita con controricorso nei confronti di G.S. ed G.A.. La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria presentata in data 20.9.2021, ha concluso per l'estinzione del giudizio.

Motivi della decisione

1.Il Collegio rileva che nelle more del giudizio, M.A., M.F.R. e D.G. hanno presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 14, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018. I ricorrenti riferiscono che parte acquirente, la società G.M.S. S.a.S., che ha proposto ricorso per cassazione R.G.N. 9849/2013, ha perfezionato la definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 con il pagamento della prima rata e presentazione della relativa domanda nel termine perentorio del 31.5.2019.

I contribuenti hanno precisato che la stessa società acquirente G.M.S. S.a.S. ha depositato istanza di estinzione del giudizio in data 10.12.2020, allegando la domanda di definizione agevolata e relativa quietanza di versamento della prima rata, corredata dalla contabile del bonifico. Hanno concluso chiedendo l'estensione anche al presente giudizio degli effetti della definizione perfezionata a favore della società acquirente.

2. Il Collegio rileva che tutti i ricorrenti del presente giudizio, ossia G.S., G.A., D.P.G., M.F.R., M.A. sono coobligati tra loro, in qualità di venditori, e con la società G.M.S. s.a.s. parte acquirente.

La società coobbligata acquirente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv. con L. n. 136 del 2018, avendo presentato l'istanza di definizione in relazione al giudizio pendente presso questa Corte R.G.N. 9849/1. La contribuente ha effettuato il versamento della prima rata, come risulta dalla documentazione versata in atti. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".

3. In presenza di più coobligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. In tal senso dispone dell'art. 6, il comma 14 secondo cui: "La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente". L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 22/E/2017 riferita al D.L. n. 50 del 2017 - ma i principi espressi sono applicabili anche all'ipotesi disciplinata dal presente condono, atteso che il D.L. n. 118 del 2019, art. 6 è "norma sostanzialmente analoga a quella contenuta...nel D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 11 per cui si rinvia alle indicazioni contenute, sullo specifico punto, nei documenti di prassi concernenti le predette disposizioni legislative e, da ultimo nella circolare n. 22/E del 2017, paragrafo 6.1.1. "(circolare n. 6 del 2019 dell'Agenzia delle entrate) - ha precisato che "relativamente alle controversie riguardanti una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile" (ad esempio, alienante ed acquirente v. nota della circolare)...."la regolare definizione da parte di uno degli interessati determina automaticamente l'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti".

Ciò premesso, tenuto conto che non risulta essere stato notificato alcun diniego di definizione nei confronti di G.M.S. S.a.S., la regolare definizione della lite da parte della stessa (società acquirente) determina automaticamente l'estinzione della controversia nei confronti di tutti i venditori, odierni ricorrenti.

4.In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte estingue il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza